

ALLEGATOA alla Dgr n. 1197 del 15 luglio 2014

pag. 1/7

ACCORDO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

(Intesa Regione del Veneto – L.R. 26 ottobre 2007, n. 31 e Provincia Autonoma di Trento L.P. 16 novembre 2007, n. 21)

PER IL COMPLETAMENTO DELLA DORSALE DI DISTRIBUZIONE EST DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTRAVERSO IL COLLEGAMENTO CON I COMUNI DI CONFINE IN PROVINCIA DI BELLUNO E VICENZA

tra

•	la Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901 (C.F. 8000/5802/9) per la quale
	interviene e agisce nel presente atto nato a
	, in qualità di giusta DGR n. ;
-	la Provincia Autonoma di Trento , con sede in Trento, Piazza Dante n. 15 (C.F. 00337460224)
	per il quale interviene ed agisce nel presente atto, nato a
	; in qualità di
•	la Provincia di Belluno , con sede in Belluno, Via S. Andrea n. 5 (C.F. 93005430256) per il
	quale interviene ed agisce nel presente atto, nato a
	; in qualità di
	il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla
	provincia di Belluno (di seguito denominato "Consorzio BIM Piave Belluno"), con sede in
	Belluno, Via Masi Simonetti n. 20 (C.F. 80000330250) per il quale interviene ed agisce nel
	presente atto, nato a, in qualità di

- PREMESSO CHE:
- l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 2, comma 203, della Legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni e integrazioni detta la disciplina della programmazione negoziata;
- l'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- RICHIAMATO l'Accordo di programma per il completamento della dorsale di distribuzione est dell'infrastruttura in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento sottoscritto il 16 giugno 2010 fra la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia di Belluno e il Consorzio BIM Piave Belluno, nel quale si concordano le modalità di programmazione ed esecuzione dell'intervento di realizzazione dell'opera in esame;
- RICHIAMATO l'art. 4, comma 1, dell'accordo sopracitato, il quale dispone che le parti si impegnano a stipulare uno o più accordi in merito agli aspetti di gestione della rete di erogazione dei servizi, e a definire la titolarità della proprietà delle infrastrutture o di altri diritti reali di godimento;
- RICHIAMATO l'art. 6, comma 3, dell'accordo sopracitato, il quale dispone che le modalità di erogazione dei contributi a valere sui fondi dell'Intesa tra Regione del Veneto a la Provincia Autonoma di Trento e su fondi regionali saranno oggetto di apposita convenzione da sottoscriversi tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno;

tutto ciò premesso e richiamato

Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Belluno e Consorzio BIM Piave Belluno ritengono opportuno, per l'intervento sopraccennato, stipulare tra loro un Accordo di attuazione dell'Accordo di Programma al fine di definire la proprietà, la gestione funzionale, la manutenzione dell'opera in esame e le modalità di erogazione dei contributi da Regione del Veneto a Provincia di Belluno concordando quanto segue.

ART. 1 – RIFERIMENTO ALLE PREMESSE

 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di attuazione dell'Accordo di Programma a valere sull'Intesa Regione del Veneto – L.R. 26 ottobre 2007, n. 31, e Provincia Autonoma di Trento L.P. 16 novembre 2007, n. 21, e contribuiscono a chiarirne la causa.

ART. 2 – OGGETTO

- 1. Oggetto del presente Accordo di Programma sono:
- a. l'intestazione della proprietà dell'opera denominata "Tratto dorsale est della rete in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento nei Comuni di Sovramonte (BL), Lamon (BL), Fonzaso (BL), Arsiè (BL), Cismon del Grappa (VI)";
- b. le modalità di gestione funzionale e di manutenzione dell'opera.
- c. Le modalità di erogazione dei contributi da Regione del Veneto a Provincia di Belluno;

ART. 3 – PROPRIETA' DELL'INFRASTRUTTURA, DEI CAVI IN FIBRA OTTICA

- 1. Le parti concordano di attribuire la proprietà dei nodi e dell'infrastruttura di rete in territorio veneto di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), alla Provincia di Belluno e al Consorzio BIM Piave, in parti uguali fra loro, salvo quanto precisato al successivo comma 2.
- 2. Per le citate finalità di chiusura dell'anello orientale della rete provinciale trentina, alla Provincia Autonoma di Trento è riconosciuta la proprietà di un cavo standard di dorsale a 288 fibre, attestato ai telai dei nodi realizzati in territorio veneto o giuntato in muffole posate nelle vasche di scorta dei medesimi dell'infrastruttura di rete di cui all'art. 2, comma 1, lett. a).

ALLEGATOA alla Dgr n. 1197 del 15 luglio 2014

pag. 4/7

Nell'ambito dell'opera, così come definita all'art. 2, comma 1, in proprietà indivisa tra

Provincia di Belluno e Consorzio BIM Piave, un minicavo da 192 fibre ottiche SMR, attestato

ai telai dei nodi realizzati in territorio veneto, rimane a disposizione della Regione del Veneto,

della Provincia di Belluno e del Consorzio BIM Piave. L'utilizzo di tale infrastruttura con

l'obiettivo di fornire servizi di connettività alle comunità locali, con particolare riguardo alla

messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni, sarà di volta in volta oggetto di

specifici accordi tra gli stessi Regione, Provincia e Consorzio. Questi ultimi, comunque, al fine

di veicolare i propri servizi informatici istituzionali a beneficio degli Enti locali del territorio, si

riservano l'uso esclusivo di alcune delle suddette fibre ottiche ed in particolare:

- Regione del Veneto: 48 fibre ottiche;

- Provincia di Belluno: 10 fibre ottiche;

- Consorzio BIM Piave Belluno: 10 fibre ottiche.

ART. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA

1. Considerato che l'opera in oggetto, dal punto di vista funzionale, è parte dell'anello dorsale est

che si sviluppa in Provincia Autonoma di Trento, attualmente gestito dalla Provincia Autonoma di

Trento, ritenuto opportuno garantire una gestione ottimale dell'intera rete dorsale tra la Provincia

Autonoma di Trento e la Regione del Veneto, le parti concordano che la sua gestione, manutenzione

ordinaria e manutenzione straordinaria sia svolta dalla Provincia Autonoma di Trento a titolo

gratuito, anche per il tramite della sua società in house Trentino Network S.r.l.

2. A tal fine la Provincia di Trento o, per essa, Trentino Network S.r.l, sono sin d'ora autorizzate ad

entrare e a disporre di spazi all'interno dei nodi di rete in territorio veneto per la collocazione dei

loro apparati.

3. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e tutti i canoni di concessione demaniale

dell'opera sono a carico della Provincia di Trento.

ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Regione del Veneto erogherà alla Provincia di Belluno il contributo previsto dall'Accordo di programma per il completamento della dorsale di distribuzione est dell'infrastruttura in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento sottoscritto il 16 giugno 2010 a valere sui fondi dell'Intesa tra Regione del Veneto a la Provincia Autonoma di Trento e su fondi regionali secondo le seguenti modalità:

- erogazioni sino al 90% del valore dell'opera per stati di avanzamento lavori, dietro presentazione dei giustificativi delle spese sostenute;
- erogazione del saldo pari al 10% del valore dell'opera alla rendicontazione finale dell'intervento. In tale occasione la Provincia di Belluno dovrà trasmettere, unitamente ai giustificati delle spese sostenute, il provvedimento di approvazione della regolare esecuzione dell'intervento e di approvazione della relativa rendicontazione.

Tutta la documentazione di rendicontazione dell'intervento dovrà essere trasmessa a Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi.

ART. 6 – DURATA

1. Il presente accordo, in particolare per gli effetti di cui all' articolo3, comma 3 e dell' 4, avrà una durata pari a 20 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto accordo, rinnovabile previo accordo delle parti.

ART. 6 - GRUPPO TECNICO DI LAVORO

- 1. Al fine di assicurare il più ampio coordinamento tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito un gruppo tecnico di lavoro in cui sono nominati i seguenti tecnici, referenti dei soggetti firmatari:
 - il dirigente della Sezione Sistemi Informativi o suo delegato per la Regione del Veneto;
 - l'ing. Paolo Simonetti per la Provincia Autonoma di Trento/Trentino Network;
 - l'ing. Luca Soppelsa per la Provincia di Belluno;
 - il dott. Stefano Savaris per il Consorzio BIM Piave Belluno;

Ogni componente può essere coadiuvato da altro tecnico di propria fiducia o, previa comunicazione

scritta al gruppo tecnico, da questi sostituito in caso di impedimento.

ART. 7 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'inosservanza,

interpretazione ed esecuzione del presente accordo, anche per quanto non espressamente

contemplato, non componibili in via bonaria, verranno deferite all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Per la definizione di tali controversie è competente il Foro di Belluno.

ART. 8 – ESENZIONE DEL BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale

gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 Allegato B, art.16 nel testo

integrato e modificato dall'art.28 del D.P.R. n.955 del 30.12.1982 e D.M. 20 Agosto 1992.

2. Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella

"Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n.131 del

26.04.1986.

ART. 9 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo

di Programma, di cui all'art.34 del D. Lgs. n.267/2000 e all'art.15 della Legge n.241 del

07.08.1990.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER LA PROVINCIA DI BELLUNO
PER IL CONSORZIO BIM PIAVE BELLUNO